



33578/20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Giuseppe Santalucia	- Presidente -	Sent. n. sez. 2682/20
Rosa Anna Saraceno		CC - 23/10/2020
Daniele Cappuccio		
Alessandro Centonze		R.G.N. 8500/20
Carlo Renoldi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 15/1/2020;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;  
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con decreto in data 15/1/2020, il Magistrato di sorveglianza di Sassari dichiarò non luogo a provvedere in relazione al reclamo, qualificato dallo stesso Giudice come "generico", con cui (omissis) , sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen. presso la Casa circondariale di (omissis) , si doleva del diniego della Direzione di quell'Istituto penitenziario riguardante la sua richiesta di svolgere lavori di pubblica utilità ex art. 20-*ter* d.lgs. 124 del 2018. Secondo il Giudice precedente, infatti, la predetta disposizione non consentiva ai detenuti che, come nel caso di (omissis), fossero stati condannati per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. di svolgere tale tipo di attività.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (omissis), per mezzo del difensore di fiducia, avv. (omissis), deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 35-bis Ord. pen., 666, comma 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il decreto abbia dichiarato il "non doversi provvedere" con riguardo al reclamo di (omissis) senza fissare l'udienza e non consentendo, così, l'instaurarsi del corretto contraddittorio tra le parti. In questo modo, il Magistrato di sorveglianza, la cui statuizione sarebbe sostanzialmente equivalente a una declaratoria di inammissibilità, non avrebbe tenuto conto che nel caso di proposizione di un reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. vengono in rilievo valori primari, tra cui il principio del contraddittorio tra le parti, da rispettare quando venga in gioco il diritto del detenuto a una pena rieducativa e a una detenzione non inumana e non degradante. In ogni caso, la decisione si sarebbe discostata dall'orientamento consolidato della Corte di cassazione secondo il quale il decreto di inammissibilità può essere emesso *de plano*, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero quando difetti delle condizioni poste direttamente dalla legge, e sempre che la relativa statuizione non implichi alcun giudizio di merito e apprezzamento discrezionale. Ne conseguirebbe la nullità generale e assoluta, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, assunto senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge.

3. In data 22/7/2020, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il provvedimento impugnato ha espressamente qualificato il reclamo proposto da (omissis) come "generico".

Ora, la distinzione tra il reclamo generico previsto dall'art. 35 Ord. pen. e il reclamo giurisdizionale contemplato dall'art. 35-bis Ord. pen. è delineata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che, mentre il primo è volto alla tutela di



un mero, generico interesse del detenuto a una esecuzione della pena conforme ai principi e alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario, il secondo ha, invece, ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo (v. Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905; Sez. 1, n. 41474 del 25/9/2013, Rv. 257254) o, comunque, di un interesse giustiziabile. E dal momento che, nella specie, si faceva questione di un'attività di indubbia valenza trattamentale come il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 20-ter Ord. pen., il reclamo avrebbe dovuto essere più correttamente qualificato dal Magistrato di sorveglianza come "giurisdizionale" e non generico.

3. Tuttavia, deve rilevarsi che anche nel caso di ricorso giurisdizionale l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. consente l'adozione di una pronuncia di inammissibilità *de plano* nel caso in cui essa sia manifestamente infondata, ovvero quando difetti delle condizioni poste direttamente dalla legge, sempre che la relativa statuizione non implichi alcun giudizio di merito e apprezzamento discrezionale.

Nel caso qui in rilievo, va posto in evidenza che l'art. 20-ter Ord. pen. stabilisce, al comma 6, che i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (oltre che per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste) non possano essere ammessi a svolgere l'attività di pubblica utilità all'esterno dell'istituto penitenziario, ma soltanto all'interno di esso; sicché una eventuale istanza diretta ad ottenere l'ammissione al beneficio in un contesto esterno alla struttura carceraria deve ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza, attesa l'evidente insussistenze dei presupposti di legge.

E dal momento che il ricorso, pur correttamente contestando la qualificazione del reclamo, non ha in alcun modo specificato che l'interessato, detenuto per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., avesse chiesto di svolgere l'attività all'interno dell'istituto, non è possibile verificare l'esistenza di un *fumus* di fondatezza della domanda che avrebbe impedito di qualificare la richiesta come manifestamente infondata e avrebbe imposto lo svolgimento della procedura di reclamo in contraddittorio; di tal che il ricorso deve ritenersi insuperabilmente generico (cfr. Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, Mandala', in motivazione).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa



nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.


### PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 23/10/2020

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi



Il Presidente

Giuseppe Santalucia

